

Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica
Verbale di udienza

All'udienza del 21.7.22 ore 9,30, innanzi la dr Verzillo mediante l'applicativo TEAMS, sono comparsi

Per parte attrice l'avv

Per la convenuta l'avv. _____ in sostituzione dell'avv. _____

Per la terza chiamata l'avv. _____ in sostituzione dell'avv. _____

I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Le parti concludono

Parte attrice come da mem.1 183 cpc

Parte convenuta e parte terza come da comparsa di costituzione

Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti.

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, invita le parti a ricollegarsi alla stanza virtuale d'udienza alle ore 20,00 per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, anche in assenza delle parti

Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento ore 9,50

Riaperto il verbale alle ore 20,00, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, in assenza delle parti
RG 770 / 2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Contratti
bancari(depo
sito bancario,
etc)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra Verzillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 770 /2020 promosso da

(), elettivamente domiciliato in Siena, presso lo studio dell'avv. , con l'avv. che lo rappresenta e difende

Parte attrice

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (partita IVA 01483500524), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Siena, presso lo studio dell'avv. , con l'Avv. , che la rappresenta e difende

Parte convenuta

CONTRO

ARIANNA SPV S.R.L., (C.F. e P.I08431240962), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica rappresentata e difesa dall'avv.

Parte terza

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Precisate a verbale contestuale

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Parte attrice :

“NEL MERITO

- 1)- Accertare e dichiarare la nullità per contrarietà al dato normativo citato in atti di tutte le clausole contrattuali che impedirebbero l'azione di ripetizione e/o di rimborso di tutte le somme specificate in atti per le causali e le ragioni dedotte che consentirebbero alla parte convenuta di trattenerle nonostante il servizio non sia stato reso, come pure nulla qualsivoglia rinuncia preventiva a richiedere quanto specificato in atti per le causali dedotte ed in riferimento ai rapporti intercorsi come specificati per evidente contrarietà a legge e palese nullità;
- 2)- Accertare e dichiarare per l'effetto e non solo, per le causali e le ragioni dedotte che l'attore ha diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento innanzi specificamente richiamato sia a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione che di oneri non goduti;
- 3)- Per l'effetto, in accoglimento della domanda giudiziale, condannare la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** in persona del suo legale rapp.te p.t. al rimborso integrale della somma di € **7.026,07 a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione nonché per oneri non goduti oltre interessi come per legge;**
- 4)- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non dover aderire alla tesi espressa dal Supremo Collegio in merito alla rilevanza della penale di estinzione ai fini dell'usura, si chiede che in ogni caso la convenuta **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** in persona del suo legale rapp.te p.t. sia condannata al rimborso integrale degli oneri non goduti pari ad € **1.209,12;**
- 5)- Condannare in ogni caso la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** in persona del suo legale rapp.te p.t. in liquidazione alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. nelle aliquote di legge.

II. Parte convenuta:

“sempre in via pregiudiziale di rito:

B) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva per i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto estromettere la deducente società dal presente giudizio

gradatim:

C) autorizzare la chiamata in garanzia della stessa Arianna SPV S.r.l., condannando la medesima, a manlevare e tenere indenne MPS S.P.A., da ogni e qualsiasi responsabilità e comunque, da qualsivoglia pronuncia pregiudizievole, tanto per sorte quanto per accessori e spese;

Nel merito

D) Rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti;

in vai subordinata

E) nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, condannare la Aranna SPV S.r.l. per tutto quanto eventualmente accertato,

In ogni caso

- condannare la parte attrice, ovvero la Arianna SPV S.r.l. al pagamento delle spese e competenze di causa.”

III:Parte terza:

- **in via preliminare**, accertare e dichiarare la Arianna SPV s.r.l. carente di legittimazione passiva in merito alla domanda di manleva avanzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e per l'effetto estrometterla dal giudizio;

- **in via principale**, rigettare le domande formulate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di Arianna SPV s.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;

- **in via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale decida di accogliere la domanda di manleva o di garanzia formulata da MPS nei confronti di Arianna SPV, rigettare in ogni caso le domande del Sig.

in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque relative a somme già restituite e/o non dovute come sopra esposto;

- **in ogni caso**, condannare la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e/o l'attore al pagamento delle spese e compensi di giudizio.

In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto CONSUMIT è stata inglobata in MPS

Correlativamente, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte terza

Nel merito

Rilevato che

-la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse non può prescindere da un'analisi che tenga conto di tutti i costi collegati all'erogazione del finanziamento

- gli interessi rappresentano quindi solo una delle componenti che concorrono a determinare il costo del finanziamento: costo che diventa in concreto usurario qualora tutta una serie di spese (ad esempio spese di istruttoria o intermediazione, assicurazioni accessorie etc.) abbiano l'effetto complessivo di far superare il tasso soglia.

- tra i costi connessi all'erogazione del credito, il corrispettivo per l'estinzione anticipata del finanziamento costituisce in concreto un costo per il mutuatario ed una remunerazione per la Banca, ai sensi dell'art. 1 L. 108/96 che ha modificato l'articolo 644 c.p. in materia di usura (“per la

determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).

-L’art. 1 co. 1 DL 394/00 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. statuisce che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”

Pertanto, ciò che rileva è la promessa di pagare un costo usurario, ancorché eventuale: l’usurarietà è una patologia del mutuo che va verificata con riferimento al momento della stipulazione, con ciò diventando irrilevante la fase di esecuzione del contratto.

La commissione di estinzione anticipata è quindi da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG

L’usurarietà del costo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) complessivamente promesso in pagamento in caso di estinzione e/o risoluzione del contratto, comporta la gratuità del contratto (Cass. S.U., 19.10.2017, n.24675)

La domanda giudiziale attiene al rimborso degli oneri non goduti a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

Il contratto oggetto del presente giudizio (Contratto di finanziamento n. è stato sottoscritto a giugno 2010.

La normativa applicabile alla fattispecie in esame è il D.Lgs. n. 385 del 1993 oltre che il D.Lgs n. 206/2005.

Specificamente l’art. 125, secondo comma, del DLGS 385/ 1993 (TUB), recita: **“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.**

Equo non può che essere proporzionale.

La locuzione “equa riduzione del costo del finanziamento” comporta che in caso di estinzione anticipata del contratto, il consumatore non può sostenere quella parte dei costi del finanziamento dei quali la Banca non sarà più onerata per effetto dell’adempimento anticipato, costi che sebbene anticipati al momento della conclusione del contratto, divengono privi di controprestazione al momento dell’anticipata estinzione del rapporto.

Le parti in sede di stipula del contratto di finanziamento hanno previsto che, in caso di estinzione anticipata del rapporto, nessuna delle spese e commissioni specificamente elencate sarebbe stata rimborsata .

Ne consegue che la clausola contrattuale non può non essere considerata contrastante con l’art. 125 TUB, il quale, come si è detto, impone invece una equa riduzione del costo complessivo del credito.

Per tale ragione, dovendo considerare l'art. 125 TUB quale norma imperativa, va dichiarata nulla la citata clausola contrattuale (Trib. Milano 21.04.2022, n.3514).
Il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti

La domanda merita accoglimento, le spese seguono la soccombenza, il valore va individuato nello scaglione fino ad euro 26.000,00 – valore medio

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,
visti gli artt. 281 sexies/ 429, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte convenuta
Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte terza
Accoglie la domanda

condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t.

- al rimborso integrale in favore di parte attrice della somma di **€ 7.026,07 a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione nonché per oneri non goduti oltre interessi come per legge;**

- a rifondere le spese processuali di parte attrice

_____ e di parte terza **ARIANNA SPV S.R.L.**, in persona del l.r.p.t., che liquida CIASCUNA in **euro 4.835,00** per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento per la sola parte attrice, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 21/07/2022 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 20,10

Il giudice
Alessandra Verzillo